



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI PARMA E "A.I.A.S. – SEZIONE DI PARMA"

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI ASSISTITI DAL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA DEL DISTRETTO DI PARMA.

PREMESSO che:

- l'attività di riabilitazione equestre rappresenta per i minori seguiti dal Servizio di N.P.I.A. un'importante esperienza riabilitativa/socializzante, legata alla vicinanza e alla cura dei cavalli, alla guida e alla conduzione degli stessi, con l'obiettivo tra gli altri di favorire le relazioni interpersonali;
- tale iniziativa, già sperimentata positivamente negli anni scorsi, può rappresentare un valido contributo per un moderno approccio all'handicap fisico, psichico e sensoriale;
- tale attività ha dato ottimi risultati sia riguardo all'aspetto prioritariamente riabilitativo, in particolare modo per quanto si riferisce all'acquisizione da parte del minore di determinate posture e della mobilità sia riguardo all'aspetto psicologico che al rapporto del ragazzo con gli altri e con l'ambiente;
- l'A.I.A.S. (Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici) gestisce un Centro di riabilitazione equestre, affiliato all'ANIRE (Associazione Nazionale Italiana di Riabilitazione Equestre);

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicemente "AUSL", con sede Parma alla Strada del Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa _____, nata a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Distretto di Parma, Strada del Quartiere 2/a, che agisce in nome e per conto dell'AUSL giusta deliberazione n. 428 del 24 maggio 2000

E

l'A.I.A.S. (Associazione Italiana per l'Assistenza agli Spastici) – Sezione di Parma –, d'innanzi semplicemente "A.I.A.S.", con sede in Piazzale Rondani n. 3/b a Parma, titolare di un Centro di riabilitazione equestre riconosciuto dall'ANIRE (Associazione Italiana Riabilitazione Equestre), che opera presso maneggi nei comuni di Parma e Noceto (PR), nella persona del suo Presidente, Dott. _____,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Le premesse sono parte integrante del presente atto.

ART. 2

“A.I.A.S.” si impegna a mettere a disposizione idonei maneggi situati nei comuni di Parma e/o Noceto (PR). L’attività verrà svolta nei mesi primaverili e in quelli autunnali.

ART. 3

Le sessioni di riabilitazione equestre prevedono l’accoglienza di soggetti minori seguiti dai Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

L’attività verrà svolta secondo le seguenti modalità:

- 2) l’attivazione degli interventi di riabilitazione equestre è disposta dai Servizi di N.P.I.A. in quanto attività integrante del progetto terapeutico e “A.I.A.S.”, attraverso apposito incontro con il professionista di riferimento, acquisisce gli elementi utili per finalizzare l’intervento alle esigenze terapeutiche del minore;
- 3) il percorso progettuale dovrà essere verificato, dalle figure coinvolte, almeno una volta in itinere ed alla conclusione;
- 4) le sessioni di riabilitazione equestre a favore di minori dovranno essere effettuate, per consentire la frequenza scolastica, di norma in orario pomeridiano;
- 5) al termine del ciclo di 12/14 lezioni per ogni assistito “A.I.A.S.” presenterà relazione sull’attività svolta ai professionisti sanitari di riferimento del caso;

Ad “A.I.A.S.” non compete l’accompagnamento dei minori alle sessioni di riabilitazione equestre.

Le suddette sessioni di riabilitazione equestre si basano sulla collaborazione di una équipe formata da una psicologa, da un medico, da due tecnici della riabilitazione, da un veterinario e da una coordinatrice. L’accesso al programma di riabilitazione equestre avviene su proposta del Neuropsichiatra o del Fisiatra di riferimento e dopo l’accertamento dell’idoneità psico-fisica all’attività.

È prevista una sessione per 16 minori che usufruiranno di 12/14 incontri ciascuno.

ART. 4

“A.I.A.S.” si impegna a mettere a disposizione cavalli idonei allo scopo con sedute di riabilitazione equestre individuali della durata media di trenta minuti.

ART. 5

L’AUSL si impegna a corrispondere a “A.I.A.S.” un compenso massimo totale di Euro 6.944,00 per l’anno 2020, comprensivo delle seguenti prestazioni:

- disponibilità maneggio coperto di dimensioni idonee alla pratica della riabilitazione equestre e locali di accoglienza idonei anche per le persone in attesa;
- disponibilità minima di n. 2 (due) cavalli
- spese mantenimento cavalli
- noleggio attrezzature varie
- collaborazione équipe formata come indicato al precedente art. 3
- quote associative.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant’altro, nulla escluso, è a carico di “A.I.A.S.”.

L’AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 6

“A.I.A.S.” garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all’osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 “Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici”, e dal Codice di Comportamento dell’AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell’Azienda USL alla sezione “Anticorruzione”, e consegnato in copia all’A.I.A.S. per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

L’AUSL si impegna a versare i corrispettivi dovuti a seguito di presentazione di rendicontazioni da parte di “A.I.A.S.”, nelle quali dovranno risultare i dati dei minori trattati ed il numero delle sedute di riabilitazione equestre da questi effettuate; la referente per gli interventi riabilitativi dei Servizi N.P.I.A. attesterà l’avvenuta prestazione delle attività apponendo il visto sui documenti anzidetti. Ciascun pagamento è comunque subordinato alla verifica di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210.

ART. 8

Per quanto attiene alla copertura assicurativa connessa con lo svolgimento dell’attività di riabilitazione equestre essa è assoggettata al regime di “ritenzione totale del rischio” dell’Azienda U.S.L. di Parma, così come previsto dal “Programma regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende sanitarie”, in applicazione della Legge Regionale 7 novembre 2012 n. 13. per quanto riguarda gli eventuali

infortuni degli assistiti. “A.I.A.S.” si impegna al riguardo a portare un documento attestante le Assicurazioni da essa stipulate.

ART. 9

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà termine entro e non oltre il 31 Dicembre 2020.

ART. 10

“A.I.A.S.” si impegna a mantenere costanti rapporti con i Servizi centrali e territoriali dell’AUSL, al fine di una comune programmazione delle varie attività. Sono previsti, pur nell’autonomia operativa di “A.I.A.S.”, momenti di coordinamento con i Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Distretto di Parma al fine di adeguare i vari interventi.

ART. 11

“A.I.A.S.” è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove “A.I.A.S.” abbia provveduto all'invio della comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;
- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. _____ e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.12

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/679) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell’attività oggetto del protocollo d’intesa comporta che “A.I.A.S.” sia nominata quale Responsabile del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente atto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 13

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto , confermato e sottoscritto.

Parma, _____

Il Presidente A.I.A.S.

Il Direttore Distretto di Parma